REGOLAMENTO

PER LA CROCIERA DEI LEGNI ARMATI DA STABILIRSI DAL CAPO SPARTIVENTO A TUTTO MANFREDONIA.

NAPOLI
DALLA TIPOGRAFIA DI GIUSEPPE CATANEO.
1850.

Napoli 13 Settembre 1850.

FERDINANDO II.

PER LA GRAZIA DI DIO

RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE

DI GERUSALEMME EC.

DUCA PARMA, PIACENZA, CASTRO, EC.

GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA EC. EC.

IL SUPREMO MAGISTRATO DI SALUTE

Coll' intervento del Signor Marchese Garofalo, Soprintendente Generale e Presidente e dei Signori Deputati.

Barone Bammacaro
Duca di Satriano
Cavalier Caravita
D. Francesco Cito
D. Luigi Celentani
Conte di Chiaromonte
Marchese Pignatelli
Principe di Santangelo Lombardi
D. Giovanni Caravita
Cav. D. Ambrogio Caracciolo di Torchiarolo

Visto il Rescritto Sovrano de' 6 corrente mese col quale la M. S. nel benignarsi approvare lo invio delle navi in Crociera nel mare Jonio ed Adriatico, comanda che questo Magistrato Supremo riferisca sui regolamenti per recare in atto la sudetta Crociera, tenendo presente all' uopo ciò che fu praticato nello scorso anno.

Vista la sua decisione del 3 corrente mese, con cui pregavasi il Real Governo di stabilire dei legni in Crociera onde custodire il littorale di questi Reali Dominî compreso tra il Capo Spartivento sino a Manfredonia inclusivo.

Considerando, che tal servizio debba essere organizzato in modo soddisfacente, posto lo sviluppo del cholera in una delle Isole Jonie, e la probabilità di diffondersi in esse.

Considerando, che qualunque misura sanitaria la più rigorosa possa eludersi per l'ingordigia del contrabbando, il quale è frequentissimo in quei mari, ove anche la conformazione del littorale lo favorisce.

Considerando, che col regolamento formolato il 29 Settembre dell' anno scorso a tal' uopo pel mare adriatico, tutto è preveduto, e convenienti provvedimenti sono stabiliti onde sia allontanato ogni pericolo, imperciocchè, (eccetto la diversità dei siti, e la linea da percorrersi, la quale ha pressocchè la stessa distanza di quella

del detto anno 1849), questo Collegio trova regolarissimo adottarlo nella sua maggior parte.

Ha deciso

Stabilirsi una Crociera dal Capo Spartivento fino a Manfredonia inclusiva, la quale prestar debbe il servizio a norma del seguente regolamento:

REGOLAMENTO

PER LA CROCIERA DEI LEGNI ARMATI DA STABILIRSI DAL CAPO SPARTIVENTO A TUTTO MANFREDONIA.

CAPITOLO PRIMO

Disposizioni Generali

Art. 1. Tutto il littorale posto tra il Capo Spartivento a Manfredonia inclusivo, sarà strettamente sorvegliato da una Crociera composta da due legni a vapore e da N. 24 legni sottili, cioè Paranzelli o Scorridoje armate convenientemente.

Art. 2. Detta estensione di littorale sarà divisa in cinque Sezioni, assegnando a ciascuna un competente numero di legni, come sarà in prosieguo specificato.

Art. 3. I Comandanti dei legni a vapore comanderanno l' intiera Crociera; e ciascuna Sezione sarà comandata da un ufiziale imbarcato all' uopo su di un Paranzello o Scorridoja.

Art. 4. La prima fazione s' incaricherà di sorvegliare i punti da Manfredonia a Monopoli esclusivo.

Art. 5. La seconda sezione praticherà simile sorveglienza da Monopoli a S. Maria di Leuca esclusiva.

Art. 6. La terza sezione sorveglierà da S. Maria di Leuca alla foce del fiume Acri esclusivo.

Art. 7. La quarta sezione praticherà simile sorveglianza dal fiume Acri a Cotrone esclusivo.

Art. 8. La quinta sezione sorveglierà da Cotrone a Capo Spartivento.

CAPITOLO SECONDO

Designazione dei punti che ciascun legno sottile delle sezioni dovrà sorvegliare.

I Comandanti dei legni da guerra di accordo coi Comandanti delle cinque sezioni divideranno lo spazio di ciascuna sezione, assegnando ad ognuna di esse quel numero di legni sottili che richiederà il buon andamento del servizio, posto mente alle circostanze locali.

Di questa ripartizione se ne darà prontamente conoscenza al Magistrato Supremo per l'organo del Soprintendente Generale di Salute.

CAPITOLO TERZO

Servizio dei legni sottili.

Art. 9. Ciascuno dei detti legni sarà comandato da un pilota di marina esclusi quelli che comanderanno le sezioni, che lo dovranno essere da un ufiziale: questi imbarcheranno un impiegato sanitario ond' essere coadjuvanti in ciò che concerne servizio di tal ramo.

Art. 10. Obbligo principale di ognuno de' detti legni sottili sarà di percorrere alla minor distanza possibile il lido datogli a sorvegliare ed impedire lo sbarco furtivo di generi o persone specialmente su i punti i più esposti a contrabbandi, cioè ove non esistono a terra una Deputazione di Salute, o posto doganale.

Art. 11. Invigilerà parimente, perchè le barche pescherecce non esercitino la loro industria in tempo di notte, e che le medesime di giorno non si avvicinino o abbiamo contatto con legni che transitano per quelle alture, e qualora ciò avesse luogo o dubitassero di contenere generi in contrabbando, le arresteranno, senza mettersici a contatto, conducendole alla Deputazione di Salute che esiste nello spazio ad essi dato a custodire, ed in effetto per lo stesso oggetto farà segnale al legno più vicino. Arrivata colà la barca i Deputati preso un indi-

viduale costituto dall' equipaggio dell'imbarcazione, e non trovandosi in regola, sarà trattenuta in contumacia dirigendosene rapporto al Signor Soprintendente Generale di Salute.

Art. 12. Se qualche legno portante patente o di cabotaggio, in caso di burrasca, di avaria, o di contrarietà di vento volesse tirarsi a terra, se gli permetterà e sarà affidato all' incessante sorveglianza della deputazione e posto doganale più vicino, durante il tempo della sua permanenza a terra.

Art. 13. Qualora qualche barca voglia surrettiziamente avvicinarsi al lido, e scorgendo la forza, o chiamata all'obbidienza prenda il largo, il Comandante del legno sottile, ove vegga di non poterlo arrestare, e non essendo a portata di passarne segnale all'altro legno più vicino direttamente, lo farà avvalendosi del telegrafo, o de'segnali di cui appresso si farà parola, onde in ogni modo venga la barca suddetta arrestata, dandone per lo stesso mezzo conoscenza ancora al Comandante del legno a Vapore.

Art. 14. Pervenendo alla conoscenza de' Comandanti di detti legni di Crociera qualunque sconcio, o infrazione sanitaria che si commettesse sul litorale affidato alla di loro sorveglianza, ne faranno sollecitamente rapporto al sig. Soprintendente Generale di Salute, ed all'Intendente della rispettiva provincia.

Art. 15. Tutt' i cennati legni incaricati della sorveglianza di cui si tratta avranno de' segnali sì pel giorno come per la notte onde corrispondere per tutto ciò che concernerà il buon servizio della Crociera tra di loro, colle Deputazioni di Salute, e posti doganali a terra, a quale oggetto saranno muniti di fanali, di candelotti e bandiere: e saranno altresì in attiva corrispondenza coi telegrafi ond' essere avvertiti di quanto può riguardare il servizio di cui sono incaricati.

Art. 16. I legni anzidetti si presteranno per quanto è possibile un vicendevole soccorso ai segnali che potranno riceverne.

A tale oggetto dall'Ispettore de'rami diversi della Real Marina appartenente a questo Magistrato sarà dato il piano de'segnali che sarà annesso al presente regolamento.

Art. 17. I ripetuti legni dovranno essere sempre in mare ed in piena attività, quando una circostanza imperiosa lo impedisse potranno tirarsi a terra dandone conoscenza per mezzo di segnale al Comandante della Sezione, e questo a quello della Crociera qualora esso sia a vista. Cercheranno di eseguir ciò nei punti più soggetti del lido, di cui sono responsabili, ed allora la ciurma si formerà in pattuglia; e perlustrerà per la via di terra quella parte di lido ad essi affidata, e ciò fino a che non possano ritornare in mare.

Art. 18. I Comandanti de' summenzionati legni, ove debbano avvicinarsi ad imbarcazioni sospette eviteranno possibilmente il contatto con le medesime ; ed ove per qualche circostanza s' imbrattassero, si presenteranno immantinente sotto contumacia alla Deputazione di Salute più vicina, la quale prenderà conto dell' accaduto, e ne farà subito rapporto al sig. Soprintendente Generale di Salute.

Il Comandante del legno darà conoscenza dell' accaduto al Comandante della Sezione, ed intanto ritornerà immediatamente al suo posto, ove seguiterà ad adempiere a' suoi doveri sotto contumacia fino a che non sarà diversamente disposto da questo Supremo Magistrato se la circostanza lo esige, e non avrà ricevute le corrispondenti disposizioni.

Art. 19. Qualora l' agente sanitario ch'è imbarcato su i legni Comandanti le Sezioni, pel migliore andamento del servizio, dichiarasse al Comandante del legno su cui si trova imbarcato di dover conferire o prendere dei chiarimenti dalle Deputazioni di Salute, il Comandante suddetto lo condurrà a quella Deputazione ch' è più vicina nello spazio che guarda.

Art. 20. Quante volte i Comandanti degli indicati legni venissero a conoscere che il mare abbia cacciato degli oggetti sul lido, e tal caso avvenisse in punti lon-

tani dalle Deputazioni di Salute, allora ne daranno avviso al Comandante la Sezione, il quale coll' assistenza dell' Agente sanitario che tiene a bordo, se gli oggetti fossero Suscettibili li farà dare alle fiamme colle dovute precauzioni: se poi fossero insuscettibili, dopo essersi praticato quanto vien prescritto da' Regolamenti in vigore si consegneranno al posto doganale più prossimo giusta lo stabilito tra il Soprintendente Generale di Salute, ed il Direttore Generale de' Dazi Indiretti.

CAPITOLO IV.

Servizio de' paranzelli Comandanti le Sezioni.

Art. 21. Sarà principale dovere de' suddetti legni percorrere la linea alla loro cura affidata di giorno e di notte, onde invigilare perchè i legni sottili adempiano esattamente a quanto è stato prescritto coll' apposito capitolo.

Art. 22. Nel caso che i Comandanti le Sezioni avvertano che taluni piloti Comandanti i legni della propria Sazione non adempiano al dovere, giusta le presenti istruzioni di cui avranno copia, ne faranno rapporto al Soprintendente Generale, il quale provocherà da' Su-

periori dell' Amministrazione da cui dipende il manchevole le provvidenze di risulta.

Art. 23. Devono accorrere in soccorso di quei legni delle Sezioni che potranno averne bisogno.

Art. 24. Per quanto la portata di essi paranzelli o scorridoie ed i venti il permetteranno, dovranno sorvegliare i legni che transitano per lo spazio ad essi assegnato, quante volte non si trovino di già sotto la vigilanza de' legni a vapore, acciò non abbiano commercio clandestino con altre imbarcazioni, e specialmente quando questi si trovassero verso sera a molta distanza dalla Terra.

Art. 25. Dovranno corrispondere, per tutto ciò che potrà riguardare il ramo sanitario col sig. Soprintendente Generale di Salute, inviando i loro rapporti, o per mezzo de' telegrafi, a qual' uopo si stabiliranno i segnali corrispondenti, o per via di mare, quando il tempo lo permette, facendoli passare da legno a legno, se è possibile, ed in difetto per via di terra, avvalendosi della Deputazione più prossima, o direttamente o per mezzo di quel legno che sarà più vicino alla medesima,

CAPITOLO V.

Servizio de' legni a Vapore .

Art. 26. I due legni a Vapore stabiliti pel presente servizio debbono, uno incrociare dal Capo Spartivento al Capo Leuca, ed il secondo dal Capo Leuca a Manfredonia, essi comanderanno le cinque sezioni, nelle quali si è diviso il detto littorale, giusta i Capitoli 1. e 2. del presente regolamento.

Art. 27. Ciascuno de' due legni a Vapore avrà sotto il suo comando tutt' i legni sottili formanti le Sezioni comprese tra Capo Spartivento al Capo Leuca, e pe 'l secondo tra il Capo Leuca a Manfredonia.

Art. 28. Sarà loro principal cura di sorvegliare tutt' i legni che transitano lungo la linea loro assegnata a percorrere, e specialmente quelli che vengono da luoghi infetti, e nell' istesso tempo sorveglieranno pure all'esatto servizio delle rispettive sezioni.

Ar. 29. Ove questi legni derivino da qualche punto del littorale Lombardo Veneto o Illirico e loro adiacenze, o da altro luogo infetto dovranno scortarli finchè non passino sotto la sorveglianza degli altri legni formanti la crociera.

Art. 30. Essi comandanti de' legni a vapore accor-

gendosi che qualche imbarcazione si mettesse a contatto con legni de' quali si è fatto parola nell' art. precedente , o con altri d' ignota origine , o che facesse equivoca navigazione , faranno il possibile onde arrestarla , ovvero , mercè de' segnali convenuti , faranno eseguire tal disposizione a' legni della Crociera ; il tutto evitando sempre il contatto , facendola scortare presso la più vicina Deputazione. Intanto riferiranno l' accaduto per telegrafo , e con rapporto daranno conoscenza di tutte le circostanze , con la maggior sollecitudine che sarà possibile al sig. Soprintendente Generale di Salute.

Art. 31. Quantevolte rilevassero nella loro crociera cosa che potesse meritare l' attenzione del Supremo Magistrato , essi ne faranno rapporto, avvalendosi de' mezzi indicati nell' art. 25 del presente.

Art. 32. Tutte le Deputazioni e posti doganali lungo la linea messa sotta la sorveglianza della crociera , saranno provveduti di un esemplare delle presenti istruzioni per la esecuzione della parte di servizio che loro riguarda.

Garofalo — Bammacaro — Satriano — Caravita — Cito — Celentani — Chiaromonte — Pignatelli — Santangelo — G. Caravita — Caracciolo di Torchiarolo.

Per copia conforme
Pel Segretario — L' Uffiziale
Raffaele Pascale.